

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 171/CGF

(2010/2011)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 147/CGF – RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2011

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A. Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**2) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 14.03.2011 INFLITTA AL SIG. MASCOLO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. DEL 12.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 14.12.2010)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 14.12.2010, ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 14.3.2011 al signor Francesco Mascolo dirigente della società Paganese Calcio 1926 S.r.l..

Tale decisione veniva assunta perché al termine dell’incontro Aversa Normanna/Paganese Calcio disputatasi il 12.12.2010, il signor Mascolo, nel percorso verso gli spogliatoi, insultava e minacciava l’Arbitro e gli lanciava una bottiglia d’acqua sfiorandogli il viso. Successivamente continuava ad offendere il Direttore di gara e tentava di inseguirlo ma veniva fermato da alcuni calciatori.

Avverso tale provvedimento la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.12.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 5.1.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELL'A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTRO SOCIALE GIOVANILE /LICOGEST VIBO CALCIO A 5 DEL 4.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 265 del 17.12.2010)

Con pronuncia resa nota sul Com. Uff. n. 265 del 17.12.2010 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 infliggeva all'A.S.D. Centro Sociale Giovanile, colpevole di non aver ottemperato a quanto disposto, tra l'altro, al punto A2, lett. f) del Com. Uff. della Divisione n. 001 del 2.7.2010 omettendo di schierare, nell'incontro del Campionato di Serie A2 Centro Sociale Giovanile/Licogest Vibo disputato il 4.12.2010, due calciatori, nati e residenti in Italia, di cui uno nato dopo il 31.12.1984, la punizione sportiva della perdita della gara.

Contro tale decisione ha presentato ricorso a questa Corte il sodalizio punito che, pur non contestando l'accaduto, fa presente di avere, in assoluta buona fede, conteggiato, per rispettare la norma, come nato in Italia, un calciatore, tale Baldassare Danilo Giuseppe, che pur essendo nato in territorio tedesco il 17.3.1984, si era trasferito col proprio nucleo familiare in Italia solo alcuni mesi dopo ed esattamente in data 26.10.1984.

Ha chiesto che la Corte, privilegiando un'interpretazione meno rigida del disposto normativo e comunque tenendo conto della minima incidenza dell'errore commesso, annulli la delibera gravata ripristinando il risultato acquisito sul campo.

Il ricorso non può essere accolto.

La chiara ed univoca lettera della regola applicata con correttezza dal Giudice Sportivo non lascia spazio ad interpretazioni diverse che si risolverebbero, di fatto, in una violazione delle finalità perseguite, presumibilmente per proprie ragioni di natura politica, dal legislatore federale.

E ciò anche perchè se si dovesse, per mera ipotesi, accedere alle tesi prospettate dalla reclamante, resterebbe sempre da chiarire come ed entro quali limiti temporali l'ingresso nel territorio italiano potrebbe essere perequato al richiesto requisito della nascita nel territorio suddetto.

Il che, per evidenti ragioni e per assoluta mancanza di parametri di riferimento, porterebbe ad una sorta di "interpretazione creativa" del tutto inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Centro Sociale Giovanile di Putignano (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma l'1 febbraio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete